

- in subordine, ridurre le ammende inflitte con la detta decisione;
- condannare la Commissione al rimborso delle spese sostenute dalle ricorrenti.

Motivi e principali argomenti

Con la decisione impugnata è stata inflitta alle ricorrenti un'ammenda per violazione dell'art. 81, n. 1, CE, a motivo di una serie di accordi e pratiche concordate consistenti in accordi sui prezzi e ripartizione dei mercati nel settore dei tubi in rame per la canalizzazione di impianti.

Le ricorrenti contestano tale decisione e deducono che l'inflizione di nuove ammende nel procedimento in questione è contraria al principio del *ne bis in idem*, dato che la Commissione ha in ampia misura già esaminato e sanzionato la medesima fattispecie nell'ambito del procedimento COMP/E-1/38.240 relativo ai tubi industriali. Le ricorrenti sostengono che la Commissione, nella fissazione dell'ammenda, avrebbe dovuto tenere conto perlomeno delle ammende già inflitte, e che la suddivisione del procedimento unitario relativo ai tubi in rame in un procedimento relativo ai tubi industriali e in un procedimento relativo ai tubi per la canalizzazione di impianti è inammissibile.

Le ricorrenti sostengono inoltre che l'ammenda è eccessiva e che nella fissazione della stessa non sono stati osservati principi processuali cogenti, come l'obbligo di motivazione di cui all'art. 253 CE, il principio di proporzionalità e il principio di uguaglianza. A sostegno del loro asserto le ricorrenti fanno valere tra l'altro:

- che la determinazione della gravità dell'atto si basa su di una valutazione errata ed insufficiente della natura della violazione, delle sue conseguenze sul mercato e della estensione spaziale degli accordi;
- che la Commissione avrebbe dovuto tenere conto, nell'ambito di un esame differenziato delle imprese partecipanti, non soltanto delle loro quote di mercato, ma anche della loro grandezza in assoluto;
- che la Commissione non ha indicato nella sua decisione i principi in base ai quali ha determinato in concreto le ammende base, e non ha chiarito in modo univoco, nei punti oggetto di contestazione, di essersi basata su di una violazione particolarmente grave delle regole in materia di concorrenza;
- che la Commissione, nell'aumentare l'ammenda in ragione della durata degli accordi, ha applicato in maniera errata i propri orientamenti in materia di calcolo delle ammende ⁽¹⁾ e, oltre a ciò, non ha riconosciuto che una parte rilevante dei fatti in questione era già caduta in prescrizione;

- e infine che la Commissione ha del tutto ignorato fondamentali attenuanti, quali la difficile situazione di mercato e gli scarsi margini di esercizio nel settore dei tubi in rame e l'immediata cessazione degli accordi dopo le perquisizioni.

Inoltre, sempre secondo le ricorrenti, la Commissione, nell'attenuare l'ammenda nei confronti di altre imprese partecipanti al cartello a motivo della loro cooperazione all'infuori dell'ambito di applicazione della comunicazione sul trattamento più favorevole, ha violato il principio di uguaglianza.

Infine, le ricorrenti deducono che l'art. 23, n. 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 ⁽²⁾, e precisamente la fissazione dell'importo base dell'ammenda, nel riconoscere alla Commissione una discrezionalità in pratica illimitata, viola il principio di determinatezza e di conseguenza viola norme di diritto comunitario di rango superiore.

⁽¹⁾ Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento n. 17 e dell'articolo 65, paragrafo 5 del trattato CECA (GU C 9 del 14 gennaio 1998, pag. 3).

⁽²⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n.1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003, L 1, pag. 1).

Ricorso della Sergio Rossi S.p.A. contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), proposto il 25 gennaio 2005

(Causa T-31/05)

(2005/C 93/60)

(Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese)

Il 25 gennaio 2005 la Sergio Rossi S.p.A., con sede in San Mauro Pascoli, rappresentata dall'avv. A. Ruo, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

La K & L Ruppert Stiftung & Co. Handels-KG, con sede in Weilheim (Germania), era anch'essa parte del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno alle spese della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Richiedente: K & L Ruppert Stiftung & Co. Handels-KG

Marchio comunitario di cui si richiede la registrazione: Marchio denominativo «ROSSI» per prodotti della classe 25 (abbigliamento esterno e intimo; guanti, cache-col, sciarpe, cravatte, cappelleria) - Domanda n. 876 094

Titolare del diritto di marchio o del segno rivendicato in sede di opposizione: Sergio Rossi

Marchio o segno rivendicato in sede di opposizione: I marchi nazionali e internazionali, denominativi e figurativi «SERGIO ROSSI» per beni della classe 25 (articoli di abbigliamento, inclusi stivali, scarpe e pantofole, sciarpe, cravatte, ecc.)

Decisione della divisione d'opposizione: Accoglimento dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: Annullamento della decisione della divisione di opposizione

Motivi di ricorso: Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94

Ricorso delle società Bayer CropScience AG, Makhteshim Agan Holding BV, Alfa Agricultural Supplies S.A. e Aragonas Agro S.A contro la Commissione delle Comunità Europee, presentato il 31 gennaio 2005

(Causa T-34/05)

(2005/C 93/61)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 31 gennaio 2005, le società Bayer CropScience AG, con sede in Monheim (Germania), Makhteshim Agan Holding BV, con sede in Amsterdam (Olanda), Alfa Agricultural Supplies S.A.,

con sede in Atene (Grecia) e Aragonas Agro S.A., con sede in Madrid (Spagna), rappresentate dagli avv.ti C. Mereu e K. Van Maldegem, hanno presentato, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità Europee.

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- accertare che la convenuta non si è conformata agli obblighi ad essa derivanti dal diritto comunitario, avendo omesso di riesaminare i dati scientifici presentati dalle ricorrenti per il riesame dell'endosulfan ai sensi della direttiva 91/414/CEE, e avendo omesso di garantire alle ricorrenti un giusto procedimento in sede di riesame;
- ingiungere alla convenuta di conformarsi agli obblighi ad essa derivanti dal diritto comunitario e di attivarsi, come richiesto dalle ricorrenti, riesaminando e tenendo conto di tutti i dati presentati per il riesame dell'endosulfan e garantendo loro un giusto procedimento, che rispetti i diritti della difesa ed il diritto al contraddittorio.
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con lettera in data 24 settembre 2004 le ricorrenti hanno chiesto alla Commissione di riesaminare i dati scientifici presentati dalle stesse all'autorità competente per la valutazione ai fini del riesame e dell'autorizzazione, ai sensi della direttiva 91/414/CE⁽¹⁾, dell'endosulfan, la sostanza attiva del loro prodotto fitosanitario. Esse hanno anche chiesto di poter rivolgere taluni quesiti e di rispondere alle obiezioni, sollevate dagli esaminatori nel corso delle ultime fasi di riesame senza che vi fosse stata alcuna precedente consultazione delle ricorrenti. Con lettera datata 26 novembre 2004 la Commissione ha replicato che i propri servizi erano in procinto di preparare una proposta normativa concernente l'esclusione dell'endosulfan dall'allegato della direttiva 91/414/CE. Ciò avrebbe comportato il divieto di usare la sostanza in questione.

A sostegno della propria domanda le ricorrenti affermano che la Commissione, avendo omesso di riesaminare tutti i dati aggiornati presentati dalle stesse, ha violato gli artt. 95, n. 3, CE e 152, n.1, CE. Le stesse inoltre affermano che la Commissione, avendo omesso di agire su richiesta delle ricorrenti, ha violato il principio del buon andamento dell'amministrazione enunciato all'art. 211 CE, così come i loro diritti alla difesa, il diritto al contraddittorio, l'obbligo di motivazione ed il principio della parità di trattamento.